



DOVE

**LUOGO DEL GIUDICE
TERRITORIALMENTE
COMPETENTE PER LA
CONTROVERSA**



**DEROGABILE SU
ACCORDO DELLE PARTI**



QUANDO

**DURATA NON + DI 3 MESI
DALLA DATA DEL DEPOSITO**



**PROROGABILE DI
ULTERIORI 3 MESI**

**NON SOGGETTO A
SOSPENSIONE FERIALE**



PERCHE'

OBBLIGATORIA

VOLONTARIA

**DELEGATA DAL
GIUDICE**

**CLAUSOLA
CONTRATTUALE**



**ASSOCIAZIONE IN
PARTECIPAZIONE**

**OGNI
CONTROVERSA
CIVILE
COMMERCIALE
VERTENTE SU
DIRITTI DISPONIBILI**

**ANCHE IN APPELLO
SINO A P.C.**

**PREVISTA DA
-CONTRATTO
-STATUTO
-ATTO COSTITUTIVO**

**CONSORZIO
FRANCHISING
CONTRATTO D' OPERA
CONTRATTO DI RETE
SOMMINISTRAZIONE
SOCIETA' DI PERSONE
SUBFORNITURA**

**VALUTATA
-LA NATURA DELLA
CAUSA
-LO STATO
DELL'ISTRUZIONE
-IL
COMPORAMENTO
DELLE PARTI
-OGNI ALTRA
CIRCOSTANZA**

**DI ENTE PUBBLICO
O
PRIVATO**



COME



**DEPOSITO
ISTANZA DI
MEDIAZIONE**



**IL RESPONSABILE
DELL'ORGANISMO:
NOMINA IL MEDIATORE E FISSA LA
DATA DELL'INCONTRO**



NON PRIMA DI 20
GIORNI DAL DEPOSITO
E NON OLTRE 40
GIORNI



**LA SEGRETERIA CONVOCA
CON OGNI MEZZO IDONEO
LA PARTE CHIAMATA
ALL'INCONTRO**



LA RICEZIONE PRODUCE SULLA PRESCRIZIONE GLI
EFFETTI DELLA DOMANDA GIUDIZIALE E IMPEDISCE LA
DECADENZA



TALI EFFETTI SI PRODUCONO ANCHE SE LA PARTE
ISTANTE EFFETTUA LA COMUNICAZIONE DI
CONVOCAZIONE IN AUTONOMIA



LA PARTE CHIAMATA HA
ADERITO?

Sì

No

VERBALE DI
MANCATA
ADESIONE

L'INCONTRO DI MEDIAZIONE

DOVE



IN SEDE
oppure
ONLINE

CHI



LE PARTI PERSONALMENTE

oppure

RAPPRESENTANTE
- A CONOSCENZA DEI FATTI
- MUNITO DI POTERI PER
COMPORRE

NEW!
LA VERIFICA DEI POTERI E'
A CURA DEL MEDIATORE
CHE NE DA' ATTO NEL
VERBALE

+

GLI AVVOCATI DELLE
PARTI IN CASO DI
MEDIAZIONE
OBBLIGATORIA

COME



NEW!

IL MEDIATORE ESPONE LA
FUNZIONE E LE MODALITA' DI
SVOLGIMENTO DELLA
MEDIAZIONE E SI ADOPERA
AFFINCHÉ LE PARTI
RAGGIUNGANO UN ACCORDO

NEW!

LE PARTI E GLI AVVOCATI
COOPERANO IN BUONA FEDE E
LEALMENTE AL FINE DI
REALIZZARE UN EFFETTIVO
CONFRONTO SULLE QUESTIONI
CONTROVERSE


NEW!

IL MEDIATORE PUO' AVVALERSI
DI ESERTI ISCRITTI NEGLI ALBI DEI
CONSULENTI
PER UNA CONSULENZA TECNICA
VALIDA ANCHE IN GIUDIZIO

**SVOLGIMENTO INCONTRI
DI MEDIAZIONE**

**VERBALE
DI
AGGIORNAMENTO**

LE PARTI HANNO TROVATO UN ACCORDO DI
CONCILIAZIONE?



**VERBALE
DI ACCORDO**

**VERBALE
DI MANCATO
ACCORDO**

NEW!
VERBALE
+
ACCORDO
+
INDICAZIONE DEL
VALORE

EVENTUALE
PROPOSTA DEL
MEDIATORE



**IL MEDIATORE
CERTIFICA
L'AUTOGRAFIA
DELLE SOTTOSCRIZIONI**



**GLI AVVOCATI
ATTESTANO E
CERTIFICANO LA
CONFORMITA' ALLE
NORME IMPERATIVE E
ORDINE PUBBLICO**



**EVENTUALE AUTENTICA
DEL NOTAIO OVE
PREVISTO**



MEDIAZIONE ONLINE



REGOLAMENTO ORGANISMO DI MEDIAZIONE

- art. 3.4 D.M. 28/2010
- art.16.3 D.M. 28/2010

GARANTIRE LA SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI
E IL RISPETTO DELLA RISERVATEZZA DI DATI

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE

-NON ESCLUSIVO-
Art. 7.4 D.M. 180/2010

Il regolamento non può prevedere che l'accesso alla mediazione si svolga esclusivamente attraverso modalità telematiche.



I DOCUMENTI DEVONO ESSERE FORMATI E SOTTOSCRITTI NEL RISPETTO DELLE DISPO. COD. AMMINISTRAZIONE DIGITALE D.L. 7 marzo 2005 n. 82

**VERBALE
DI CONCLUSIONE
DELLA MEDIAZIONE**

Il Mediatore forma un unico documento informatico, nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia **alle parti / agli avvocati** PER LA SOTTOSCRIZIONE MEDIANTE FIRMA DIGITALE O ALTRO TIPO DI FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA

Il Mediatore trasmette il documento firmato da tutti alle parti , agli avvocati e alla segreteria.

Il Regolamento UE n. 910/2014 ha definito 3 tipologie di firma elettronica:



FIRMA ELETTRONICA SEMPLICE

La firma elettronica semplice (FES) è una firma elettronica debole perché non ha validità giuridica ossia non è in grado di garantire l'autenticità, l'integrità e il non ripudio del documento: il suo valore probatorio, in caso di contenzioso, è lasciato alla discrezione del giudice

Firma cartacea scannerizzata o fotografata

Credenziali d'Accesso

Pin

Documento PDF firmato con funzione di Adobe "Compila e Firma"

FIRMA ELETTRONICA AVANZATA FEA



La firma elettronica avanzata (FEA) è una firma elettronica forte che può assumere la stessa validità giuridica della firma autografa su alcune tipologie di contratti e di scritture private laddove è richiesta efficacia probatoria.

Può essere quindi utilizzata nella firma di contratti di cui al comma 13) dell'articolo 1350 del codice civile, mentre non ha validità nella firma di contratti per i quali sono richieste maggiori tutele (come ad esempio le vendite immobiliari o dei diritti immobiliari, di cui al comma 1-12 dello stesso articolo 1350 del codice civile).

Firma su tablet tramite dispositivi biometrici

OTP

CIE (Carta Identità Elettronica)

Passaporto Elettronico

Documento PDF firmato con funzione di Adobe "Acrobat Sign" tramite OTP

FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA FEQ



La firma elettronica qualificata (FEQ) o firma digitale è una firma elettronica forte che può assumere la stessa validità giuridica della firma autografa su contratti e scritture private con piena validità legale.

Può essere definita come una firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato.

SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale)

CNS o Tessera Sanitaria

FIRMA DIGITALE

FIRMA DIGITALE

La firma elettronica qualificata viene generata da un processo informatico di validazione che garantisce l'autenticità, l'integrità e il non ripudio dei documenti informatici, tramite un dispositivo (sul quale il firmatario esercita un controllo esclusivo) che crea la firma basandosi su un certificato qualificato

Mentre la firma elettronica è un principio giuridico generale, la firma digitale è una tipologia specifica di firma elettronica qualificata.

La firma digitale è prevista solo in Italia ed è regolamentata dal CAD (Codice Amministrazione Digitale).

Nell'art.1 del CAD, la firma digitale viene definita come “un particolare tipo di Firma Elettronica Avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”.

Questa tipologia di firma richiede quindi una particolare modalità tecnologica, ovvero la crittografia a chiavi asimmetriche.

I mezzi più diffusi per apporre la firma digitale sono il token e la smart card.





DECRETO INGIUNTIVO

QUANDO L'AZIONE RELATIVA ALLE
CONTROVERSIE IN MATERIE OBBLIGATORIE E'
INTRODOTTA CON
RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO



PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE



PRIMA UDIENZA

Il giudice provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di 3 mesi per il tentativo di mediazione



**L'ONERE DI PRESENTARE LA DOMANDA DI
MEDIAZIONE GRAVA SULLA PARTE CHE HA
PROPOSTO RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO**



UDIENZA SUCCESSIVA

Il giudice dichiara improcedibilità della domanda giudiziale e revoca il decreto opposto provvedendo sulle spese, se la mediazione non è stata esperita.



MEDIAZIONI CONDOMINIALI



**LEGITTIMAZIONE IN MEDIAZIONE
DELL'AMMINISTRATORE DI
CONDOMINIO**

**ATTIVARE
ADERIRE
PARTECIPARE**

**IL VERBALE CONTENENTE L'ACCORDO DI CONCILIAZIONE
O LA PROPOSTA DEL MEDIATORE
SONO SOTTOPOSTI ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA.**

ENTRO IL TERMINE FISSATO NEL VERBALE STESSO

CON LE MAGGIORANZE PREVISTE ALL'ART. 1136 CC

IN CASO DI MANCATA APPROVAZIONE ENTRO IL TERMINE LA CONCILIAZIONE SI INTENDE NON CONCLUSA



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l'articolo 1, comma 01.bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20



Il comma richiamato della legge n. 20 del 1994 è il seguente:

1.1 In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la responsabilità contabile e' limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.



Art 12.4 Provvedimento del giudice di condanna trasmesso al PM presso la sezione della Corte dei conti



CONSEGUENZE PROCESSUALI DELLA MANCATA PARTECIPAZIONE



**DELLA MANCATA PARTECIPAZIONE AL PRIMO INCONTRO
SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO**

**IL GIUDICE, PUO' DESUMERE ARGOMENTI DI PROVA NEL SUCCESSIVO
GIUDIZIO AI SENSI DELL'ART. 116, SECONDO COMMA CPC**

**NEI CASI DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
IL GIUDICE CONDANNO LA PARTE COSTITUITA CHE NON HA PARTECIPATO AL
PRIMO INCONTRO SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO
AL VERSAMENTO DI UNA SOMMA CORRISPONDENTE AL DOPPIO DEL
CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO PER IL GIUDIZIO.**

**SE RICHIESTO, PUO' CONDANNARE LA PARTE SOCCOMBENTE CHE NON HA
PARTECIPATO ALLA MEDIAZIONE AL PAGAMENTO IN FAVORE DELLA
CONTROPARTE DI UNA SOMMA EQUITATIVAMENTE DETERMINATA IN MISURA
NON SUPERIORE NEL MASSIMO ALLE SPESE DEL GIUDIZIO MATURATE DOPO
LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE**



VANGAGGI FISCALI DELLA MEDIAZIONE



TUTTI GLI ATTI, DOCUMENTI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE SONO ESENTI DALL'IMPORTA DI BOLLO E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTI DI QUALSIASI SPECIE E NATURA



IL VERBALE CONTENENTE L'ACCORDO DI CONCILIAZIONE E' ESENTE DALL'IMPOSTA DI REGISTRO ENTRO IL LIMITE DI VALORE DI € 100.000, ALTRIMENTI L'IMPORTA E' DOVUTA PER LA PARTE ECCELENTE



**ALLE PARTI E' RICONOSCIUTO UN CREDITO D'IMPOSTA COMMISURATO ALL'INDENNITA' DI MEDIAZIONE SINO AD € 600
E
UN CREDITO D'IMPOSTA COMMISURATO AL COMPENSO CORRISPOSTO AL PROPRIO AVVOCATO SINO AD € 600**

**TOT. MAX ANNUO
PERSONE FISICHE
€ 2.400**

**TOT. MAX ANNUO
PERSONE GIURIDICHE
€ 24.000**